



Camera degli Avvocati Immigrazionisti del Triveneto

**VADEMECUM IN MATERIA DI
IMMIGRAZIONE E
CITTADINANZA
NEL PERIODO DI EMERGENZA
DA CORONAVIRUS**

aggiornato al 20 aprile 2020



La chiusura degli Uffici Immigrazione – p. 3;



La sospensione dei procedimenti amministrativi e la proroga della validità degli atti amministrativi in scadenza – p. 4-6;



In materia di permesso di soggiorno, nulla osta e procedimenti per la cittadinanza italiana – p. 7-10;



Le implicazioni in materia di sanità, iscrizione anagrafica, rapporti di lavoro e altri rapporti di diritto privato – p. 11-13;



Procedimenti giudiziari – p. 14-16.

INDICE

LA CHIUSURA DEGLI UFFICI IMMIGRAZIONE

CIRCOLARE MINISTERIALE

Circolare del Ministero dell'Interno, Direzione Centrale Immigrazione e Polizia delle Frontiere, n. 0020359 del 9 marzo 2020, avente ad oggetto: Emergenza Coronavirus – Chiusura temporanea degli Uffici Immigrazione.

TESTO DELLA CIRCOLARE

[...] Premesso quanto sopra, le SS.LL. sono invitate ad impartire precise disposizioni affinché si proceda alla chiusura temporanea al pubblico degli sportelli degli Uffici Immigrazione, destinati al rilascio e al rinnovo dei permessi di soggiorno. Resta inteso che dovranno essere assicurate le attività relative all'espulsione degli stranieri irregolari e quelle connesse alla ricezione della manifestazione di volontà di richiedere protezione internazionale.

COSA VUOL DIRE?

Chiusura degli Uffici Immigrazione delle Questure: fino al 3 maggio 2020 (Circ. Min. Int. dipartimento P.S. del 14.4.2020 n.555-
DOC/C/DPPS/FUN/CTR/1898-20

ECCEZIONE:
Rimangono aperti per la ricezione delle richieste di riconoscimento della protezione internazionale e per le espulsioni.



LA SOSPENSIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Gli articoli di
riferimento dei
decreti legge
intervvenuti

*Art. 9 D.L. 9/2020 del 2
marzo 2020 "Procedimenti
amministrativi di
competenza delle Autorità
di pubblica sicurezza"*

*Art. 103, c. 1, D.L. 18/2020
del 17 marzo 2020
"Sospensione dei termini
nei procedimenti
amministrativi ed effetti
degli atti amministrativi in
scadenza"*

*Art. 37 D.L. 23/2020 del 8
aprile 2020 "Termini dei
procedimenti
amministrativi e
dell'efficacia degli atti
amministrativi in
scadenza"*

Tali articoli prevedono che il termine di definizione dei procedimenti amministrativi pendenti alla data del 23 febbraio o iniziati successivamente, ricominci a decorrere dal 15 maggio 2020.

LA PROROGA DELLA VALIDITÀ DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI IN SCADENZA

L'articolo di
riferimento dei
decreti legge
intervvenuti

*Art. 103, c. 2, D.L. 18/2020 del 17 marzo 2020
"Sospensione dei termini nei procedimenti
amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in
scadenza"*

Tale articolo prevede che tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020.

COSA SIGNIFICA QUESTO ARTICOLO IN MATERIA DI PERMESSO DI SOGGIORNO?

Chi abbia un permesso di soggiorno in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020 non dovrà andare a chiederne il rinnovo perché il permesso di soggiorno per legge sarà valido fino al 15 giugno 2020.

Da tale data si potrà presentare la propria richiesta di rinnovo del titolo di soggiorno.

Segue - LA PROROGA DELLA VALIDITÀ DEI DOCUMENTI DI RICONOSCIMENTO

PER I PERMESSI DI SOGGIORNO PER RICHIESTA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

Per estendere ulteriormente la validità dei permessi di soggiorno in scadenza, viene in rilievo un'ulteriore disposizione: *l'art. 104 D.L. 18/2020*.

L'art. 104 D.L. 18/2020 prevede che i documenti di riconoscimento e di identità in scadenza dal 17 marzo 2020 saranno validi fino al 31 agosto 2020.

Il permesso di soggiorno per motivi di richiesta asilo, ai sensi dell'art. 4 co. 1 D.Lgs. 142/2015, come modificato dal D.L. 118/2018, costituisce un documento di riconoscimento ai sensi dell'art. 1, c. 1, lettera c) del D.P.R. 445 del 2000.

Se il permesso di soggiorno per motivi di richiesta asilo scadrà successivamente al 17 marzo 2020, la validità del permesso di soggiorno sarà prorogata fino al 31 agosto 2020, purché ciò risulti confermato in sede di conversione del D.L. 18/2020. Si consiglia perciò di presentare domanda di rinnovo entro il 16 giugno.

LA SOSPENSIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI E LA PROROGA DELLA VALIDITÀ DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI IN MATERIA DI PERMESSO DI SOGGIORNO

Il rilascio del primo
permesso di soggiorno

CASO 1. Se non si ha ancora un permesso di soggiorno: si è entrati in Italia prima del 31 gennaio 2020 con un visto che scadrà prima del 15 aprile 2020. In questo caso il visto conserva validità fino al 15 giugno 2020.

CASO 2 . Se non si ha ancora un permesso di soggiorno: si è entrati in Italia con un visto che scadrà dopo il 15 aprile 2020. Il visto scadrà nel termine ordinario stabilito, al momento non sono ancora state stabilite proroghe di validità del visto scaduto successivamente al 15 aprile.

CASO 3. Se non si ha un permesso di soggiorno, ma si integrano i requisiti per richiederlo (ad esempio: per cure mediche, donne in stato di gravidanza, straniero convivente con un parente entro il secondo grado o coniuge di nazionalità italiana).

Ai sensi dell'art. 9 D.L. 9/2020, il termine per presentare domanda per il primo rilascio di permesso di soggiorno era sospeso fino al 31 marzo 2020 compreso. Successivamente, nulla è stato disposto specificatamente su tale aspetto. Salvo ritenere sospeso il termine fino al 15 maggio 2020, alla luce dell'ampia formulazione 103, co.1 D.L. 18/2020, integrato dall'art. 37 del D.L. 23/2020)

In tal caso, si consiglia di attivarsi per la formalizzazione della domanda attraverso kit postale o nei casi in cui per la presentazione della domanda sia prevista una modalità differente (vedi nei casi di richiesta di soggiorno per cure mediche, donne in stato di gravidanza) deve considerarsi legittima qualsiasi modalità che renda conoscibile la domanda da parte della Questura, in forza dell'art. 103, co. 1, secondo periodo D.L. 18/2020.

LA SOSPENSIONE DEI
PROCEDIMENTI
AMMINISTRATIVI E LA
PROROGA DELLA
VALIDITÀ DEGLI ATTI
AMMINISTRATIVI IN
MATERIA DI PERMESSO
DI SOGGIORNO

Rinnovo, conversione
del permesso di
soggiorno

CASO 4. Se il permesso di soggiorno è scaduto prima del 31 gennaio 2020 gode della sospensione dal 2 marzo al 31 marzo 2020 e la domanda va presentata entro 60 giorni dalla data di naturale scadenza del titolo (es. scadenza del titolo il 15 gennaio il rinnovo va presentato entro il 15 aprile).

CASO 5. Se il permesso di soggiorno è in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020 conserva validità fino al 15 giugno 2020. Il rinnovo può essere richiesto fino a 60 giorni dopo la scadenza del permesso, ad eccezione del permesso di soggiorno per motivi di studio.

CASO 6. Se il permesso di soggiorno ha scadenza successiva al 16 aprile 2020, il rinnovo andrà chiesto precauzionalmente entro 60 giorni dalla data di scadenza del permesso (se non si accede alla suddetta interpretazione ampia dell'art. 103, co.1 D.L. 18/2020).

CASO 7. Se il permesso è scaduto o scade dopo il 17 marzo 2020, si applica l'art. 104 D.L. 18/2020 quantomeno per i permessi dei richiedenti protezione internazionale che restano prorogati fino al 31 agosto 2020 se ciò sarà confermato in sede di conversione del D.L. 18/2020.

CASO 8. Se si è presentata domanda di conversione (es. permessi di soggiorno da studio a lavoro subordinato; da lavoro stagionale a lavoro subordinato non stagionale) pendente il 23 febbraio 2020 o richiesta successivamente, i procedimenti saranno sospesi fino al 15 maggio 2020.

LA SOSPENSIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI IN MATERIA DI NULLA OSTA E PROCEDIMENTI PER LA CITTADINANZA ITALIANA

...IN MATERIA DI ISTANZA DI RILASCIO DI NULLA OSTA

Se il procedimento pendente al 23 febbraio 2020 o successivamente è stato instaurato per il rilascio di nulla osta:

- nulla osta al lavoro stagionale;
- nulla osta al lavoro per casi particolari (ricerca, carta blu, trasferimenti infra-societari);
- nulla osta al ricongiungimento familiare;

Si applicherà la sospensione dei termini fino al 15 maggio 2020.

...IN MATERIA DI PROCEDIMENTI PER LA CITTADINANZA ITALIANA

La sospensione della decorrenza dei termini fino al 15 maggio 2020 si applica ai procedimenti in materia di cittadinanza per matrimonio e residenza.

La sospensione riguarda anche l'acquisto della cittadinanza da parte dello straniero nato in Italia entro un anno dal compimento del diciottesimo anno di età o il giuramento dei neo-cittadini entro 6 mesi dal decreto di concessione.

LA PROROGA DELLA VALIDITÀ DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI IN SCADENZA IN MATERIA DI NULLA OSTA E PROCEDIMENTI PER LA CITTADINANZA ITALIANA


...IN MATERIA DI NULLA OSTA

Se il nulla osta al lavoro o al ricongiungimento familiare sono in scadenza tra il 31 gennaio o il 15 aprile 2020, manterranno validità fino al 15 giugno 2020, ai fini della richiesta del visto di ingresso.

...IN MATERIA DI PROCEDIMENTI PER LA CITTADINANZA ITALIANA

Le certificazioni, anche dal Paese di origine, purché tradotte e legalizzate o apostillate, in scadenza tra il 31 gennaio ed il 15 aprile 2020, (avuto riguardo alla data di formazione del certificato), prodotte dai richiedenti cittadinanza per matrimonio e residenza, saranno valide fino al 15 giugno 2020.

LE IMPLICAZIONI IN MATERIA DI
SANITÀ, ISCRIZIONE
ANAGRAFICA, RAPPORTI DI
LAVORO E ALTRI RAPPORTI DI
DIRITTO PRIVATO DELLE
DISPOSIZIONI PRECEDENTI



Tessera Sanitaria: per i cittadini stranieri non comunitari aventi un permesso di soggiorno rientrante fra le categorie di cui all'art. 34, comma 1 e 2 D.Lgs. 286/98, cui sia prorogata la validità, sarà garantita l'iscrizione al SSN.

L'art. 12 del D.L. 9/2020 prevede che la validità delle tessere sanitarie con scadenza antecedente al 30 giugno 2020 è prorogata al 30 giugno 2020, anche per la componente della Carta Nazionale dei Servizi. Inoltre, prevede che per le tessere sanitarie di nuova emissione o per le quali sia stata effettuata richiesta di duplicato, è stato predisposto un sistema telematico di rilascio copia. La stampa delle tessere in formato PDF è possibile solo per le tessere con data di scadenza prorogata al 30 giugno 2020. La stampa di tali tessere non ha validità TEAM.



Iscrizione anagrafica: ai sensi dell'art. 7, co. 3 d.p.r. 223/1989, entro 60 giorni dal rinnovo del permesso di soggiorno, si è tenuti al rinnovo all'ufficiale di anagrafe della dichiarazione di dimora abituale nel comune di residenza. In questa situazione emergenziale, essendo prorogata la validità dei titoli di soggiorno, deve essere garantita l'iscrizione al Registro anagrafico.



Rapporti di lavoro: i cittadini stranieri di Paesi Terzi, in possesso di un permesso di soggiorno che abiliti al lavoro, nei casi anzidetti in cui ne sia prorogata automaticamente la validità, potranno proseguire o instaurare un nuovo rapporto di lavoro;



Rapporti di diritto privato: i cittadini stranieri di Paesi Terzi, in possesso di un permesso di soggiorno, potranno instaurare ogni altro rapporto di diritto privato che postuli la regolarità del soggiorno, data la proroga della validità del titolo. A titolo di esempio, per rapporto di diritto privato si intende: stipula di un contratto di locazione, l'apertura di un conto corrente, l'iscrizione al Centro per l'impiego.

PROCEDIMENTI GIUDIZIARI

Gli articoli di riferimento dei decreti legge intervenuti

Art. 83, c. 1, 2 e 3 D.L. 18/2020 del 17 marzo 2020 "Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare"

Art. 36, c. 1 D.L. 23/2020 del 8 aprile 2020 "Termini processuali in materia di giustizia civile, penale, amministrativa, contabile, tributaria e militare"

Segue - PROCEDIMENTI GIUDIZIARI



RINVIO D'UFFICIO DELLE UDIENZE

Gli articoli sopra riportati prevedono il rinvio d'ufficio a data successiva all'11 maggio 2020 delle udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari.



L'art. 83, terzo comma, D.L. 18/2020 prevede delle ipotesi in cui **NON** sarà disposto un rinvio delle udienze. Fra queste ipotesi rientrano: **le cause di competenza del Tribunale per i Minorenni relative ai minori stranieri non accompagnati; i procedimenti di convalida dell'espulsione, dell'allontanamento e del trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell'Unione Europea.**



Le udienze relative ai procedimenti in materia di immigrazione e protezione internazionale saranno rinviate dopo l' 11 maggio 2020, tranne quelle fissate dinanzi alla Corte d'Appello (unico giudice a ritenere tale materia rientrante tra quelle di cui all'art. 83 comma terzo D.L. 18/2020).

Segue - PROCEDIMENTI GIUDIZIARI



SOSPENSIONE DEI TERMINI

Le norme anzidette prevedono che dal 9 marzo all'11 maggio 2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali e, analogamente dispone l'art. 84, anche per la giustizia amministrativa. Sono sospesi i termini sia per l'adozione dei provvedimenti giudiziari che la proposizione di atti introduttivi del giudizio e della proposizione delle impugnazioni.



Il comma terzo dell'art. 83 prevede una serie di ipotesi in cui NON si applicano il rinvio d'ufficio e la sospensione dei termini per il compimento degli atti processuali. Fra cui, per quanto di interesse: cause di competenza del Tribunale per i Minorenni relative ai minori stranieri non accompagnati; i procedimenti di convalida dell'espulsione, dell'allontanamento e del trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell'Unione Europea.



I termini di opposizione e di impugnazione nei procedimenti in materia di protezione internazionale e quelli ad essi connessi, (tranne i procedimenti inerenti i trasferimenti cd. Dublino, i quali di norma, vengono proposti con contestuale istanza cautelare), non rientrano tra le eccezioni previste e sono dunque da ritenersi sospesi fino all'11 maggio 2020.

ATTENZIONE: per i procedimenti pre-Minniti è preferibile impugnare i decreti emanati dal Tribunale entro 30 giorni dinanzi alla Corte di Appello.

*A cura di Marco Ferrero, professore a contratto di Diritto
dell'Immigrazione Università Ca' Foscari Venezia*

Fabrizio Ippolito D'Avino, Foro di Venezia

Francesco Mason, Foro di Venezia

Chiara Roverso, Eleonora Lucatello, Foro di Padova